



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1967
del 31 DIC. 2020

Oggetto: Convenzione con la S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva BOLOGNA, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Coordinatore P.O. AA.GG., Avv. Gianpaolo Parisi, e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota acquisita dal protocollo generale D.G. n. 177416 del 15.12.2020 – la S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva BOLOGNA ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota la Scuola di Formazione, in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con la S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva BOLOGNA, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di

formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che la Scuola *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 (e s.m.i.), nonché, quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove sono inseriti; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Istituto in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico della S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva BOLOGNA per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL COORDINATORE P.O. AA.GG.

AVV. GIANPAOLO PARISI



IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.

DOTT.SSA SIMONA MUDONI



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con la S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva BOLOGNA;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere alla S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva BOLOGNA la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva BOLOGNA;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di inoltrare copia del presente provvedimento alla S.B.P.C. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva BOLOGNA;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto ai Referenti preposti alle attività di tirocini ed ai rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI per l'espletamento delle susseguenti e correlate attività convenzionali e di tirocinio pratico-formativo;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale della procedura ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che la stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.



SCUOLA BOLOGNESE PSICOTERAPIA COGNITIVA

(Riconoscimento MIUR: Sede di Bologna - D.M. del 26/7/2004, G.U. n. 180 del 3/08/2004
Sede di Forlì - D.D. del 25/01/2011, G.U. n.32 del 09/02/2011)

Convenzione finalizzata allo svolgimento dei tirocini formativi in psicoterapia tra l'Ente/Struttura ASL Bari

e

S.B.P.C. – Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.

La presente convenzione ha lo scopo di permettere a Medici e Psicologi, allievi della S.B.P.C., lo svolgimento del tirocinio pratico di 150 ore annuali, finalizzato all'acquisizione di una esperienza pratica-applicativa di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza come previsto dalla normativa vigente - D. L. 509/98 art. 8 – per la formazione in psicoterapia, presso i servizi e le unità operative di pertinenza della struttura e/o dell'ente convenzionato.

CONTRAENTI:

Ente/Struttura: ASL Bari

Direttore Generale: Dott. Antonio Sanguedolce nato a Lecce il 27.10.1962, C.F. SNGNTN62R27E506A, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari, P.I. 06534340721

Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva. di Lenzi S. Legalmente Rappresentata da Lenzi Silvio., con Sede Legale in Piazza di Porta San Mamolo, 7 a Bologna CAP 40136 Partita I.V.A. e C.F. 02370421204

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 della legge 18.2.1989, n. 56 prevede che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato DPR;
- la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva ha ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'autorizzazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la propria sede di Bologna con D.M. 26/7/2004 (G.U. n. 180 del 03/08/04) e presso la propria sede periferica di Forlì con D.D. del 25/01/2011 (G.U. n.32 del 09/02/2011) ai fini di cui l'art. 3 della Legge n.56/89, concernente l'ordinamento della professione di psicologo, e visto il Decreto 509/98, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva

Sede Legale: P.zza di Porta S. Mamolo n° 7, Bologna 40136

Sede periferica: Piazzale della Vittoria, 6 Forlì (FC) 47122

Tel/Fax 051 6446111 E-mail scuola@sbpc.it Sito www.sbpc.it

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

A partire dalla data della firma della Convenzione, **n° 5 allievi iscritti** ai corsi di specializzazione in psicoterapia attivati dalla S.B.P.C. presso

la propria Sede di Bologna (Piazza di Porta San Mamolo, 7 40136 BO)

la propria Sede Periferica di Forlì (Piazzale della Vittoria, 6 47122 FC)

sono autorizzati a frequentare presso i Servizi e le Unità Operative di questa/o struttura/ente **N. 150 ore di tirocinio** pratico finalizzato alla formazione in psicoterapia, (secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Decreto 509/98 e dall'Art. 3 della L. 56/89).

Nei Servizi e nelle Unità Operative che la struttura/l'ente renderà disponibili per la frequenza dei tirocinanti S.B.P.C. si erogano servizi di Psicologia Clinica e/o Psicoterapia e saranno presenti Psicoterapeuti, che svolgeranno il ruolo di Tutor per il tirocinante della S.B.P.C..

Art. 2

Il periodo di frequenza e il numero degli allievi ammessi contemporaneamente saranno concordati con il Responsabile del Servizio, allo scopo di non intralciare l'attività svolta dal Servizio stesso.

Art. 3

La Scuola si impegna a comunicare ufficialmente e per iscritto ai Responsabili delle strutture e/o degli enti, il nome degli allievi S.B.P.C. autorizzati alla frequenza.

Art. 4

Al termine del tirocinio di 150 ore la Struttura e/o l'Ente attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del Responsabile del Servizio, per mezzo della compilazione del Libretto di Tirocinio che la S.B.P.C. fornisce ad ogni Suo Allievo.

Art. 5

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale

Art. 6

L'Istituto è tenuto a far osservare scrupolosamente ai propri studenti le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.; nello specifico, lo studente non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'ENTE PROPONENTE

Art. 8

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'ENTE PROPONENTE per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente

Art. 9

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione

Art. 10

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il forum di competenza è quello di Bari

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

Art. 12

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'ENTE PROPONENTE

ASL Bari

Timbro e Firma del Direttore Generale
Antonio Sanguedolce



Per Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva

Vice-Presidente Consiglio di Amministrazione
Dott. Silvio Lenzi

**Scuola Bolognese
di Psicoterapia Cognitiva**

Codice MIUR: n° 176

BOLOGNA: 40136, Piazza di Porta S. Mamolo, 7 (se.leg.)

FORLÌ: 47122, Piazzale della Vittoria, 6

e-mail: scuola@sbpc.it - web: www.sbpc.it

Tel: 051 644 6111

2/12/20

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 10: "Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art.10, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione."

ASL Bari

Timbro e Firma del Direttore Generale
Antonio Sanguedolce



Per Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva

Vice-Presidente Consiglio di Amministrazione
Dott. Silvio Lenzi

**Scuola Bolognese
di Psicoterapia Cognitiva**

Codice MIUR: n° 176

BOLOGNA: 40136, Piazza di Porta S. Mamolo, 7 (se.leg.)

FORLÌ: 47122, Piazzale della Vittoria, 6

e-mail: scuola@sbpc.it - web: www.sbpc.it

Tel: 051 644 6111

2/12/20



